

Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Anni 2015 e 2016

17

Novembre

5 novembre mattino. Rovigo, Casa circondariale.

Seminario “*Il carcere come opportunità*.”

9 novembre mattino. Treviso, Casa circondariale.

Colloqui con detenuti.

10 novembre sera. Bovolenta (VR), Palazzo comunale.

Partecipazione evento “*Alla luce dei diritti*”.

15 novembre. Roma, Camera dei Deputati.

Incontro “*Dal conflitto al rispetto: verso una cultura della mediazione*” organizzato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

16 novembre mattino. Venezia, Palazzo della Regione.

Tavolo interistituzionale sulla sanità penitenziaria.

18 novembre mattino. Bologna, Scuola di Giurisprudenza Università degli Studi.

Convegno di studi “*Nuove figure di protezione dei minori di età. L’esperienza dei Garanti*”.

23 novembre mattino. Venezia Mestre, sede del Garante dei diritti della persona.

Coordinamento dei Garanti comunali dei detenuti.

24 novembre mattino. Roma, Sala Conferenze del MUCRI – Museo criminologico.

Seminario di approfondimento su sentenza Mursic/c. Croazia della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sullo spazio minimo delle celle.

24 novembre pomeriggio. Roma, Sala Conferenze del MUCRI – Museo criminologico.

Coordinamento Garanti regionali detenuti con Garante nazionale.

28 novembre. Roma, sede Conferenza Presidenti Assemblee Consigli regionali e Province Autonome. Coordinamento Difensori civici regionali.

Dicembre

2 dicembre mattino. Venezia, Palazzo della Regione.

Tavolo regionale minori presentazione esiti del progetto “*I servizi di protezione e cura dei minori nel Veneto – Analisi dei modelli di presa in carico*”.

5 dicembre mattino. Belluno, Casa circondariale.

Seminario “*Il carcere come opportunità*”.

7 dicembre mattino. Treviso, Casa circondariale.

Colloqui con detenuti.

15 dicembre. Padova, Auditorium San Gaetano.

Convegno organizzato dal Garante “*La garanzia dei legami affettivi: affidò e adozione alla luce della modifica della legge 184/1983*”.

16 dicembre. Roma, sede Garante naz.le diritti persone detenute o private libertà personale.

Coordinamento Garanti dei detenuti regionali e comunali.

18 Garante dei diritti della persona del Veneto - Relazione sull'attività per gli anni 2015 e 2016

19 dicembre pomeriggio. Verona, Sala Conferenze Centro Tommasoli.
Partecipazione alla prima Conferenza regionale del “Care Leavers Network” del Veneto.
“*L'accoglienza con i nostri occhi*”.

PARTE I

Attività di difesa civica

20 Garante dei diritti della persona del Veneto - Relazione sull'attività per gli anni 2015 e 2016

Molte cose sull'impostazione dell'attività relativa alla difesa civica sono state anticipate nella premessa di questa relazione.

Va *in primis* fatto presente che, a causa dell'inserimento dell'attività del Garante nel protocollo informatico del Consiglio regionale con una diversa modalità di tenuta e di archiviazione dei dati a decorrere dal 2 settembre 2015, non è possibile fare una comparazione fra i dati archiviati prima del 1° settembre e quelli archiviati dopo il 1° settembre se non riaprendo tutti i fascicoli e questo non è allo stato possibile.

Nel corso del 2015 le istanze pervenute sono 455 (457 se si guarda al numero progressivo di protocollo, comprendente però due numeri frutto di errore); di queste, sono 213 quelle pervenute dal 1 gennaio al 14 giugno di competenza del Difensore civico quale istituzione allora vigente, mentre sono 242 quelle pervenute dal 15 giugno al 31 dicembre, ricadenti direttamente nella competenza del Garante dei diritti della persona quale istituzione di garanzia subentrante *ex lege* al Difensore civico.

Delle 455 istanze pervenute, ben 87 riguardano il diritto di accesso, pari al 19% del totale di riferimento.

E' bene ricordare che la competenza in materia di tutela del diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi attribuita da una legge statale al Difensore civico (*cfr. legge 7 agosto 1990, n. 241*), si radica oggi in capo al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto in quanto istituzione di garanzia a carattere non giurisdizionale titolare di funzioni di difesa civica (*cfr. art. 1 c. 2 lett. a, art. 11, l.r. 24 dicembre 2013, n. 37*), sostitutiva, nella Regione del Veneto, del Difensore civico regionale (*cfr. art. 17 c. 1 lett. a, l.r. cit.*).

Infatti, la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi*”, all'articolo 25 recita:

“Art. 25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

1. *Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.*
2. *La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.*

22 Garante dei diritti della persona del Veneto - Relazione sull'attività per gli anni 2015 e 2016

3. *Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.*
4. *Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al Difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al Difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all' articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il Difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il Difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istranza al Difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159, e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interassi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.*
5. *Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.”*

Guardando alla provenienza geografica delle istranze ricevute nel corso dell'anno 2015, risulta che:


- 118 provengono dal territorio della provincia di Venezia (79 sino al 1° settembre e 39 dal 2 settembre al 31 dicembre);
- 107 provengono dal territorio della provincia di Padova (80 sino al 1° settembre e 27 dal 2 settembre al 31 dicembre);
- 60 provengono dal territorio della provincia di Verona (41 sino al 1° settembre e 19 dal 2 settembre al 31 dicembre);

- 58 provengono dal territorio della provincia di Vicenza (47 sino al 1° settembre e 11 dal 2 settembre al 31 dicembre);
- 40 provengono dal territorio della provincia di Treviso (29 sino al 1° settembre e 11 dal 2 settembre al 31 dicembre);
- 10 provengono dal territorio della provincia di Rovigo (7 sino al 1° settembre e 3 dal 2 settembre al 31 dicembre);
- 9 provengono dal territorio della provincia di Belluno (6 sino al 1° settembre e 3 dal 2 settembre al 31 dicembre).

Tra le istanze ricevute ve ne sono 53 di cui non risulta rilevata la provenienza geografica.

Di tale provenienza geografica, il grafico che segue ne offre una rappresentazione di sintesi.

Grafico 1. Ripartizione geografica delle istanze pervenute nell'anno 2015. Per provincia. Valori assoluti



Per quanto riguarda l'**anno 2016**, le istanze presentate al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto al 31 dicembre sono state 388 (390 se si guarda al numero progressivo di protocollo, comprendente però due istanze prive di contenuto, frutto di errore).

Anche per l'anno 2016, la materia che registra il numero maggiore di istanze ricevute è quella del diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi: 68 istanze, pari al 17% del volume complessivo di quelle ricevute nell'anno.

24 | Garante dei diritti della persona del Veneto - Relazione sull'attività per gli anni 2015 e 2016

A seguire, le istanze in materia di tributi (*tasse, imposte, tariffe*) con 50 fascicoli aperti (13%); quindi quelle in materia urbanistica, con 47 fascicoli aperti (12%); le istanze in materia di sanità, con 37 fascicoli aperti (10%); quelle in materia di territorio e ambiente, con 35 fascicoli aperti (9%); le istanze in materia di partecipazione al procedimento, con 35 fascicoli (9%) e quindi quelle afferenti all'area del sociale con 29 fascicoli aperti nell'anno qui considerato (7%).


Il rimanente 23% delle istanze ricevute nel corso del 2016 risulta afferente, in misura diversa, a vari ambiti di competenza d'intervento del Garante, quali: sanzioni amministrative, pubblico impiego, edilizia residenziale, previdenza, nonché altre materie ancora e comprese istanze che per alcuni aspetti sono risultate estranee alle categorie di qualificazione per materia assunte e quindi riunite nella voce residuale “varie”.

Nella tabella che segue viene offerta in comunicazione una rendicontazione del numero complessivo delle istanze ricevute nel corso del 2016, scorporate per materia di afferenza.

Tabella 1. Istanze ricevute nell'anno 2016. Per materia di afferenza. Valori assoluti

MATERIA DI AFFERENZA	N. ISTANZE (v.a.)
Accesso agli atti	68
Tributi	50
Urbanistica	47
Sanità	37
Territorio e ambiente	35
Partecipazione al procedimento	35
Sociale	29
Sanzioni amministrative	8
Pubblico impiego	5
Edilizia residenziale	5
Previdenza	4
Altre materie	26
Varie	39
TOTALE	388

A seguire, la rappresentazione grafica dell'incidenza di ogni materia rispetto al totale di riferimento.

Grafico 2. Istanze ricevute nell'anno 2016. Incidenza per materia. Valori percentuali

Ancora qualche considerazione sulle istanze in materia di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi ricevute nel corso del 2016.

Nell'anno qui considerato, il Garante regionale dei diritti della persona ha esercitato *iure proprio* - per le argomentazioni precedentemente espresse - la competenza sulle istanze ricevute volte al riesame del diniego di accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso.

Delle 68 istanze ricevute, in 13 casi è stata confermata la legittimità del diniego opposto dall'amministrazione adita in prima istanza.

In 10 casi il ricorso è stato giudicato inammissibile per mancanza di requisiti, in particolare con riferimento al limite temporale dei 30 giorni e alla mancanza di notifica ai controinteressati.

In altri 7 casi i ricorsi ricevuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 25 legge 241/1990, sono stati riconosciuti di competenza di altri organi e quindi agli stessi trasmessi: 5 alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (per i casi di diniego all'accesso

26 Garante dei diritti della persona del Veneto - Relazione sull'attività per gli anni 2015 e 2016

opposto da amministrazioni statali); 2 al Difensore civico della città Metropolitana di Venezia, unico Difensore civico di livello territoriale provinciale operante nel Veneto.

In 24 casi su 68 l'istanza è stata positivamente risolta per i richiedenti: in 13 casi, con una determinazione formale del Garante dei diritti della persona che ha dichiarato l'illegittimità del diniego pronunciata dall'amministrazione adita in prima istanza. In altri 11 casi, l'esito positivo per i richiedenti si è determinato perché nel corso della fase istruttoria del riesame condotta dal Garante, l'amministrazione ha spontaneamente acconsentito all'ostensione dei documenti richiesti; quest'ultimo dato, pur nella sua limitatezza numerica, è particolarmente positivo perché corrisponde ai principi di mediazione e solidarietà tra amministrazioni di cui si è già parlato nella premessa di questa relazione.

Rientrano in questa ottica anche 4 richieste di informazioni sul diritto di accesso e 1 rinuncia al ricorso.

Alla materia del diritto di accesso vanno imputate anche alcune istanze rivolte al Garante ai sensi dell'articolo 43 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” che recita: “*I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge*”.

Nelle istanze rivolte da consiglieri comunali e provinciali, a differenza di quelle rivolte da altri cittadini, la motivazione all'accesso è, per così dire *in re ipsa*, con l'unica preoccupazione da parte del Garante di non essere coinvolto in dinamiche di carattere strettamente politico e di limitarsi a garantire attraverso il controllo dell'accessibilità delle informazioni la correttezza dei rapporti fra consiglieri e organi esecutivi e tra maggioranza e opposizione.

Questa impostazione è oggi facilitata da quanto previsto dalla nuova normativa in materia di trasparenza, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (così detto “decreto Madia”), che ha previsto, accanto al così detto accesso civico, già disciplinato dall'articolo 5, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'accesso così detto generalizzato, contemplato dal comma 2 del predetto articolo 5.

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico e all'accesso generalizzato, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata Stato-città e autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (*Definizione ed*

ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali) ha adottato la deliberazione 28 dicembre 2016, n. 1309, intitolata “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013”.

L'accesso civico risponde a esigenze di trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e consiste nel diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati, ogniqualvolta sussista in capo a esse l'obbligo di pubblicarli e ne sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'accesso generalizzato risponde invece a esigenze di controllo diffuso, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, e riguarda il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e di accesso civico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo articolo 5-bis del ripetuto decreto legislativo n. 33 del 2013.

I procedimenti di accesso civico o generalizzato devono concludersi - come del resto quello così detto documentale di cui alla legge n. 241 del 1990 - con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e presentare ricorso al Difensore civico.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro tale termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al Difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata.

Il Difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il

differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente si sia rivolto al Difensore civico, il termine per proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore civico.

Se l'accesso è stato negato o differito per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse privato alla la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Considerata la data di entrata in vigore della disciplina relativa all'accesso civico generalizzato, vale a dire il 23 dicembre 2016 (*cfr. art. 42, decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97*), tutte le questioni ad esso riferite costituiranno presumibilmente oggetto della Relazione relativa all'anno 2017.

Ritornando all'anno 2016, tra le istanze rivolte al Garante che si sono risolte positivamente con un adempimento spontaneo da parte dell'amministrazione opposta, si segnala un'istanza per mancato rispetto della quota di genere nell'organo esecutivo dell'ente locale (sindaco ed assessori erano tutti uomini): la semplice richiesta di chiarimenti sul punto formulata dal Garante e rivolta all'amministrazione, ha prodotto la nomina di un assessore donna anche se non è automatico (ed è forse presuntuoso) attribuire il risultato all'intervento del Garante.

Così pure sono state di grande soddisfazione tre fattispecie poste all'attenzione di questa istituzione, una nell'anno 2015 e due nell'anno 2016, in cui si è riusciti a risolvere situazioni di criticità attraverso il confronto e la mediazione.

Nel primo caso, si è trattato di una controversia tra una società che si era sostituita al servizio di gestione diretta di un Comune, per un servizio in parte obbligatorio ed in parte facoltativo, imponendo all'utente una tariffa ritenuta non concorrenziale per la parte facoltativa; a seguito di apposito incontro tra le parti, la società di servizi ha riconosciuto il buon diritto dell'istante per la parte facoltativa, addivenendo poi ad una sorta di verbale di conciliazione tra le due parti.

Nel secondo caso, si è trattato di una lite tra vicini confinanti, ma che interferiva con la classificazione di strade vicinali in comunali. La litigiosità dei cittadini era giunta ad un livello preoccupante e destava una grande preoccupazione nella stessa amministrazione comunale. In questo caso si è cercato di collaborare con l'amministrazione comunale, suggerendo una soluzione che potesse essere, senza eccessivi oneri per la medesima, soddisfacente per tutti.

Nel terzo caso, si trattava di una lite tra due imprenditori agricoli confinanti che litigavano sulle reciproche immissioni di odori e inquinamento. Anche in questo caso, ascoltando la posizione del sindaco e collaborando con l'amministrazione sull'interpretazione di un regolamento comunale, si è riusciti, se non a sanare, a limitare la litigiosità, riconoscendo le ragioni reciproche.

Quanto alle risposte delle amministrazioni comunali alle richieste di chiarimenti formulate dal Garante, si deve riconoscere che sono state molto varie: in alcuni casi, o meglio da parte di alcuni uffici, le risposte sono risultate sollecite e puntuali; in altri non sono state rapide e si sono dovuti effettuare ripetuti solleciti, ma sembra potersi riconoscere un certo miglioramento collaborativo.

Guardando alla provenienza geografica delle istanze ricevute nel corso dell'anno 2016, risulta che:

- 107 provengono dal territorio della provincia di Venezia;
- 88 provengono dal territorio della provincia di Padova;
- 58 provengono dal territorio della provincia di Verona;
- 46 provengono dal territorio della provincia di Vicenza;
- 34 provengono dal territorio della provincia di Treviso;
- 21 provengono dal territorio della provincia di Rovigo;
- 16 provengono dal territorio della provincia di Belluno;
- 13 provengono da territori fuori regione.


Tabella 2. Istanze anno 2016. Per provincia. Valori assoluti

PROVINCIA	N. ISTANZE (v.a.)
Venezia	107
Padova	88
Verona	58
Vicenza	46
Treviso	34
Rovigo	21
Belluno	16
Altre province	13
vuote	5
TOTALE	388

Nel grafico che segue, una rappresentazione di sintesi attraverso valori percentuali.

30 | Garante dei diritti della persona del Veneto - Relazione sull'attività per gli anni 2015 e 2016

Grafico 3. Istanze anno 2016. Per provincia. Valori percentuali



La media dei giorni di lavorazione per le pratiche al 31 marzo 2017 risulta:

- per quanto riguarda le pratiche del solo diritto di accesso, di 12 giorni;
- per quanto riguarda tutte le altre pratiche, di 41 giorni.

Le pratiche del 2016 chiuse al 31 marzo 2017 risultano essere 355; mentre al 30 giugno 2017, giorno in cui si rileva questo dato, risultano essere 363 quelle chiuse e 25 le pratiche ancora aperte.

Di queste ultime, ben 14 (e altre se ne sono aggiunte nel corso del 2017) hanno nel merito eguale contenuto e si ritiene debbano essere segnalate in questa relazione.

Si tratta di lettere di familiari di persone che si oppongono alle dimissioni ospedaliere di un proprio congiunto, in nome della continuità terapeutica.

Sono spesso istanze predisposte su modelli precostituiti su base anche nazionale da associazioni o fondazioni di tutela di interessi diffusi, in particolare dalla Fondazione di promozione sociale – Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti.

Le lettere sono mandate in via principale al Direttore Generale della Ulss territoriale o della casa di cura dove è ricoverato il paziente e per conoscenza anche al Garante regionale dei diritti della persona.

La scrivente non ritiene che sia questa la sede per affrontare la questione di carattere generale, anche perché sotto molti profili ogni persona ricoverata costituisce un caso a sé. Tuttavia non si può non rilevare che le numerose richieste di chiarimenti inoltrate sia ai Direttori generali sia al Direttore dell'Area sanità e sociale non hanno sortito alcun riscontro, impedendo così ogni possibilità di spiegazione o chiarimento della questione.

Infine, sembra utile rilevare che una parte, sia pure non numericamente rilevante, di istanze riguarda cittadini che si dichiarano asseritamente "maltrattati" dalle istituzioni e

che periodicamente si rivolgono al Garante chiedendo appuntamenti, manifestando disagio e di fatto richiedendo un “monopolio di attenzione” sulla loro situazione, creando al momento un certo disagio.

Ma sembra alla scrivente che, alla fine, anche questa possa essere una funzione che, purché non assorbente di troppe energie, possa essere svolta per migliorare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

32 Garante dei diritti della persona del Veneto - Relazione sull'attività per gli anni 2015 e 2016